

DELIBERA N. 1/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI A.M.EL S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TCF NEWS 24”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4,
D.LGS. 177/05 E NELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N ° 5 ANNO 2020 DEL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI SICILIA)
(PROC. 49/20/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”;

VISTO l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.Re.Com Sicilia l'esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale [....]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In forza dell'accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, il predetto Ispettorato territoriale ha acquisito la registrazione in formato elettronico della programmazione televisiva andata in onda dal giorno 29 giugno al giorno 05 luglio 2020 sul servizio di media audiovisivo TCF News 24.

A seguito della presentazione da parte dell'Organismo da ultimo menzionato di apposita relazione in ordine al monitoraggio delle giornate di programmazione televisiva sopra riportate, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha accertato, in data 08 settembre 2020, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4 d.lgs. 177/05 da parte di A.M.EL S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TCF News 24 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 29 giugno al giorno 04 luglio 2020; al contempo, il predetto Organismo regionale ha accertato la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS riferita al periodo, pari a tre mesi, precedente a quello riferito alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4 d.lgs. 177/05 da parte di A.M.EL S.r.l..

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata e notificata, in data 08 settembre 2020, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 29 giugno al giorno 04 luglio 2020.

In particolare, l'infrazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4 d.lgs. 177/05 è dipesa dall'interruzione con due pause pubblicitarie di notiziari di durata inferiore a trenta minuti.

A titolo esemplificativo, il giorno 29 giugno 2020 è andato in onda un notiziario televisivo a partire dalle ore 14.50.29 circa per una durata complessiva inferiore a

trenta minuti. interrotto da “2 pause pubblicitarie annunciate dallo speaker del TG”.

A titolo esemplificativo, il giorno 30 giugno 2020 è andato in onda un notiziario televisivo a partire dalle ore 14.56.18 circa per una durata complessiva inferiore a trenta minuti interrotto da “2 pause pubblicitarie annunciate dallo speaker del TG”.

A titolo esemplificativo, il giorno 01 luglio 2020 è andato in onda un notiziario televisivo a partire dalle ore 15.01.56 circa per una durata complessiva inferiore a trenta minuti interrotto da “2 pause pubblicitarie annunciate dallo speaker del TG”.

A titolo esemplificativo, il giorno 02 luglio 2020 è andato in onda un notiziario televisivo a partire dalle ore 15.03.35 circa per una durata complessiva inferiore a trenta minuti interrotto da “2 pause pubblicitarie annunciate dallo speaker del TG”.

A titolo esemplificativo, il giorno 03 luglio 2020 è andato in onda un notiziario televisivo a partire dalle ore 15.07.20 circa per una durata complessiva inferiore a trenta minuti interrotto da “2 pause pubblicitarie annunciate dallo speaker del TG”.

A titolo esemplificativo, il giorno 04 luglio 2020 è andato in onda un notiziario televisivo a partire dalle ore 15.26.20 circa per una durata complessiva inferiore a trenta minuti interrotto da “2 pause pubblicitarie annunciate dallo speaker del TG”.

La violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS è dipesa, invece, dalla mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi per un periodo temporale pari a tre mesi, in quanto “*il registratore alcuni giorni prima è stato trovato guasto e subito sostituito*”, come risulta da apposito verbale del 06 agosto 2020 steso, in sede di ispezione presso la sede della società A.M.EL dall’Ispettorato territoriale Sicilia. In particolare, ad esito dell’ispezione “*è stata verificata la sostituzione della nuova apparecchiatura che risulta funzionante ma non è stato possibile recuperare l’archivio degli ultimi 3 mesi dalla vecchia*”.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che la parte non ha presentato scritti difensivi.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 28 ottobre 2020, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TCF News 24.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Premesso che i notiziari televisivi possono essere interrotti soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, è indubbia nella vicenda contestata la violazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, dal momento che sul servizio di media audiovisivo TCF News 24 sono andati in onda notiziari di durata inferiore a trenta minuti interrotti da due pause pubblicitarie nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 29 giugno al giorno 04 luglio 2020.

È, altrettanto, pacifico che la mancata conservazione della registrazione della programmazione televisiva per un arco temporale pari a tre mesi abbia integrato gli

estremi della fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b), 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione del fatto che si sono verificati numerosi episodi di violazione della normativa di settore nel corso di sei giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da aver comportato effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso della trasmissione dei notiziari televisivi in misura eccedente a quella prevista dall'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, oltre a comportare indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, ha minato, in modo particolarmente grave, l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

2. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

3. Personalità dell'agente

La società A.M.EL S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

4. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2013 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale

situazione economica della società A.M.EL S.r.l.: tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei (n. 6) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. b) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata in considerazione del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione integrale dei programmi trasmessi risulta accertato con riferimento a un periodo pari a tre mesi di programmazione televisiva nell'arco temporale sempre di tre mesi previsti per la conservazione della registrazione dei programmi televisivi decorrenti dal giorno di messa in onda degli stessi.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur risultando dalla documentazione versata in atti che *“il registratore alcuni giorni prima è stato trovato guasto e subito sostituito”* e, quindi, che *“è stata verificata la sostituzione della nuova apparecchiatura che risulta funzionante [...]”*, tuttavia il fornitore del servizio di media audiovisivo non ha documentato, specificatamente, l'effettiva eliminazione o attenuazione delle conseguenze della mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi, così come accertata e contestata dal Comitato regionale per le comunicazioni *“ [...] ma non è stato possibile recuperare l'archivio degli ultimi 3 mesi dalla vecchia”*.

C. Personalità dell'agente

La società A.M.EL S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2013 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società A.M.EL S.r.l.: tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società A.M.EL S.r.l.- codice fiscale 00339840837 - con sede legale in Messina (ME), piazza Duomo, 3 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TCF News 24” di pagare la sanzione amministrativa di euro 13.686,00 (tredicimilaseicentottantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni con delibera n. 1/21/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 1/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone